

<p>DIRETTIVA 2008/98/CE relativa ai rifiuti come modificata dalla direttiva UE/2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018</p> <p>In grassetto: modifiche apportate dalla direttiva UE/2018/851</p>	<p>Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale O altri decreti da modificare</p> <p>Testo vigente</p>	<p>Schema di recepimento della direttiva attraverso modifiche del Decreto legislativo 152/2006 o di altri decreti</p> <p>In grassetto sottolineato le modifiche di inserimento proposte In grassetto barrato le modifiche di cancellazione proposte</p>	<p>NOTE E OSSERVAZIONI REGIONE TOSCANA</p>
		<p>DEFINIZIONI Art 183</p> <p>d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare; simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;</p> <p><u>e) compostaggio: trattamento biologico aerobico di degradazione, stabilizzazione e umificazione dei rifiuti organici selezionati alla fonte per la produzione di compost È condotto in impianti di compostaggio, in impianti integrati di compostaggio e digestione anaerobica o mediante apposite apparecchiature/installazioni finalizzate alle seguenti attività di compostaggio di prossimità:</u></p> <p>i) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti organici urbani,</p>	<p>La definizione di compostaggio e compost deve essere coordinata con la normativa di settore sui fertilizzanti e ammendanti e in particolare con il d.lgs. 75/2010 nel quale si prevede la possibilità di utilizzare altre matrici oltre a quelle previste dalla definizione di "rifiuto organico". Non si condivide peraltro l'esclusione dalla definizione di rifiuto organico dei rifiuti compostabili delle attività agricole e floro-vivaistiche</p> <p>nella definizione di "autocompostaggio" non sembra</p>

		<p>effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;</p> <p>ii) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche, della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;</p> <p><u>iii) "compostaggio locale": attività di compostaggio destinata esclusivamente al riciclaggio dei rifiuti organici prodotti nel comune ove l'attività è condotta e nei comuni confinanti, con capacità di trattamento non eccedente le 250 tonnellate annue, come disciplinata dall'articolo 182-ter</u></p> <p><u>e-bis) digestione anaerobica: trattamento biologico anaerobico di degradazione dei rifiuti organici selezionati alla fonte per la produzione di digestato di qualità e biogas.</u></p> <p><u>"e-ter)" biostabilizzazione: trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati finalizzato al conseguimento della stabilità biologica dei rifiuti prima dello smaltimento in discarica o prima di operazioni di recupero quali la copertura</u></p>	<p>appropriata la definizione di "urbani" per gli scarti prodotti e gestiti da utenze non domestiche a meno che non si presupponga l'assimilazione.</p> <p>"compostaggio locale": non è chiarissimo quali sono i soggetti a cui è consentito di farlo. A parte il comune in proprio (che lo fa con apposita delibera) quali sono gli altri soggetti che operano attraverso una semplice DIA al Comune (solo i gestori pubblici)? perché introdurre un ulteriore punto oltre al compostaggio di comunità, che comunque è normato da apposito DM?</p> <p>Queste attività sono abbastanza problematiche soprattutto in termini di odori. In mancanza di un'autorizzazione non è chiarissimo come l'autocompostaggio e il compostaggio locale possano essere controllate e come si possa verificarne la correttezza, anche in termini di quantità, nonché la rintracciabilità.</p> <p>la definizione biostabilizzazione pone qualche perplessità. La definizione di un processo (la biostabilizzazione) non può</p>
--	--	---	---

		<p><u>giornaliera dei rifiuti in discarica o la copertura finale della stessa</u></p> <p>e-quater) digestato di qualità: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali individuati nell'allegato Z al presente decreto;</p> <p>ee) compost di qualità: prodotto ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici separati alla fonte raccolti separatamente, che, ha cessato di essere considerato rifiuto conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 182-quater, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite per</p>	<p>implicare anche la matrice. E' più corretto definire la FOS come frazione organica derivante da processo di biostabilizzazione di rifiuti indifferenziati.</p> <p>Peraltro una definizione delle caratteristiche di un prodotto da utilizzare per copertura giornaliera/finale di discariche o in alcuni ripristini sarebbe utile perché ad oggi l'utilizzo di questo materiale non è disciplinato da nessuna linea guida o norma tecnica. Per prassi viene utilizzata la FOS per copertura giornaliera dando delle caratteristiche in termini di indice respirometrico, ma non sarebbe male definire delle caratteristiche comuni, adifferenziando il rifiuto differenziato Stabilizzato che va in discarica per smaltimento e quello (Fos) che va come copertura.</p> <p>Nella definizione di compost si ritiene necessario che sia mantenuta la dizione raccolti separatamente per non ingenerare equivoci. Si segnala invece che per quanto riguarda “selezionati alla fonte”, per quanto previsto all’art 182 ter che segue, è</p>
--	--	--	--

		<u>gli ammendanti</u> dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;	necessario specificare meglio cosa s'intende (ad esempio riguarda solo i rifiuti speciali?).
		Articolo XX (Modifiche all'articolo 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 1. L'articolo 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:	
considerando (48) Ove il calcolo del tasso di riciclaggio sia applicato al trattamento aerobico o anaerobico dei rifiuti biodegradabili, la quantità di rifiuti soggetti al trattamento aerobico o anaerobico può essere contabilizzata tra i rifiuti riciclati, purché il prodotto risultante da tale trattamento sia destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Benché il prodotto del trattamento in questione sia generalmente il compost o il digestato, potrebbero essere presi in considerazione anche altri prodotti, purché presentino quantità comparabili di contenuto riciclato in relazione alla quantità dei rifiuti biodegradabili trattati. In altri casi, conformemente alla			

<p>definizione di riciclaggio, il ritrattamento di rifiuti biodegradabili in materiali destinati a essere utilizzati come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, smaltiti o destinati a essere utilizzati in qualsiasi operazione avente la medesima finalità di recupero di rifiuti che non sia la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, non dovrebbe essere computata ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio</p>			
<p>(56) Onde evitare trattamenti dei rifiuti che blocchino le risorse ai livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti, consentendo un riciclaggio di alta qualità e promuovendo l'impiego di materie prime secondarie di qualità, gli Stati membri dovrebbero garantire che i rifiuti organici siano raccolti separatamente e sottoposti a un riciclaggio inteso ad assicurare un livello elevato di protezione ambientale, nonché rifiuti in uscita che soddisfano le pertinenti norme di qualità.</p>			
<p>Articolo 11 Preparazione per il riutilizzo e riciclaggio</p> <p>1...</p> <p>2. Al fine di rispettare le finalità della presente direttiva e avanzare verso un'economia circolare europea con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti</p>			

<p>obiettivi:</p> <p>a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso;</p> <p>b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 % in termini di peso;</p> <p>c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 % in peso;</p> <p>d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso;</p> <p>e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 % in peso.</p>			
<p>Articolo 22 Rifiuti organici</p>	<p>Articolo 182-ter Rifiuti organici</p>	<p><u>Articolo 182-ter</u> <u>Rifiuti organici</u></p>	

<p>1. Gli Stati membri assicurano che, entro il 31 dicembre 2023 e fatto salvo l'articolo 10, paragrafi 2 e 3, i rifiuti organici siano differenziati e riciclati alla fonte o siano raccolti in modo differenziato e non miscelati con altri tipi di rifiuti.</p> <p>Gli Stati membri possono consentire che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità che rispettino le norme europee o le norme nazionali equivalenti, per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici.</p> <p>2. Gli Stati membri adottano a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a:</p> <p>a) incoraggiare il riciclaggio, ivi compreso il compostaggio e la digestione, dei rifiuti organici, in modo da rispettare un livello elevato di protezione dell'ambiente e che dia luogo a un output che soddisfi pertinenti standard di elevata qualità;</p> <p>b) incoraggiare il compostaggio domestico; e</p> <p>c) promuovere l'utilizzo dei materiali ottenuti dai rifiuti organici.</p> <p>3. Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di definire norme europee per i rifiuti organici immessi nei processi di riciclaggio organico, per il compost e per il digestato, sulla base delle migliori pratiche disponibili.</p>	<p>1. La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.</p> <p>2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le regioni e le province autonome, i comuni e gli ATO, ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto misure volte a incoraggiare:</p> <p>a) la raccolta separata dei rifiuti organici;</p> <p>b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;</p> <p>c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente.</p>	<p>1. <u>Le Regioni e le Province autonome, gli enti di governo dell'Ambito ed i Comuni assicurano che la gestione dei rifiuti organici avvenga conformemente alla gerarchia dei rifiuti: privilegiando innanzitutto la prevenzione della produzione dei rifiuti organici in conformità a quanto disposto all'articolo 180 e poi il riciclaggio degli stessi.</u></p> <p>2. <u>Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2023, i rifiuti organici sono:</u></p> <p>a. <u>selezionati e riciclati alla fonte oppure;</u></p> <p>b. <u>raccolti in modo differenziato senza miscelarli con altri tipi di rifiuti e inviati agli impianti di riciclaggio.</u></p> <p>3. <u>Al fine di ridurre gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione dei rifiuti organici, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni e le Province autonome, gli enti di governo dell'Ambito ed i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono le attività di compostaggio di prossimità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto.</u></p> <p>4. <u>Le attività di compostaggio, costituiscono operazioni di riciclaggio ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera u). Ai fini del calcolo del</u></p>	<p>Deve essere specificato cosa s'intende per selezionato alla fonte. Si parla dei rifiuti organici non raccolti in maniera differenziata e quindi speciali? Si propone inoltre di sostituire quanto riportato alla lettera a) con separati alla fonte e riciclati (riciclati alla fonte non pare applicarsi al compostaggio locale)</p> <p>Non è chiaro che contenuti deve avere il piano per tali attività di compostaggio di prossimità</p>
--	--	---	--

		<p><u>raggiungimento degli obiettivi di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani di cui agli articoli 181 e 205 del presente decreto, i comuni rendicontano le quantità di rifiuti organici gestite mediante le attività di compostaggio di prossimità attraverso le modalità di cui all'articolo 189, comma 5.</u></p> <p>5. <u>Le attività di compostaggio di prossimità che prevedono l'integrazione della digestione anaerobica a monte del compostaggio sono autorizzate ai sensi dell'articolo 208 o, ricorrendone i presupposti, sono avviate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 214.</u></p> <p>6. <u>Le attività di autocompostaggio non necessitano di titoli autorizzativi.</u></p> <p>7. <u>I produttori dei rifiuti in forma singola o associata, ivi inclusi i comuni, anche per il tramite del gestore del servizio pubblico, possono attivare il compostaggio locale per il trattamento dei rifiuti organici selezionati alla fonte e conferiti direttamente dai produttori, utenze domestiche e non domestiche, gestori del servizio pubblico. I soggetti, che intendono realizzare e avviare l'esercizio di un'apparecchiatura per il compostaggio locale di cui all'articolo 183, comma 1 lettera xx) trasmettono al comune competente una denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia</u></p>	<p>Come si rendicontano effettivamente tali quantitativi e in che maniera viene organizzato il flusso di dati verso il comune tenuto conto delle varie tipologie di compostaggio di prossimità? Il riferimento all'art 189 comma 5 non è esaustivo in tal senso.</p>
--	--	---	--

		<p><u>edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Nel caso dei Comuni, la DIA è sostituita da una delibera di giunta di approvazione del progetto. Le attività di compostaggio locale possono essere realizzate e poste in esercizio anche in aree agricole, nel rispetto delle norme applicabili e previa acquisizione del parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) che verifica il rispetto dei requisiti riportati in allegato Q parte B e previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'apparecchiatura che preveda anche la nomina di un gestore responsabile della conduzione dell'impianto. Alla DIA è allegata una relazione tecnica contenente almeno le seguenti informazioni:</u></p> <p><u>a) l'indicazione della capacità di trattamento complessiva, la tipologia, il modello e le caratteristiche dell'apparecchiatura utilizzata,</u></p> <p><u>b) il piano di utilizzo del compost prodotto indicante quantità, impieghi e le aree di destinazione.</u></p> <p><u>c) il rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato Z e all'allegato Q parte B.</u></p> <p>8. <u>Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del</u></p>	<p>Le informazioni previste nella relazione tecnica sono solo ai fini della DIA. Nel caso di delibera di Giunta del Comune tali informazioni necessarie dove sono inserite? Ai fini del calcolo della RD come avviene lo scambio di informazioni?</p> <p>Comma 8: Si fa riferimento a un DM da emanare entro 90 gg. Non è chiaro come si colloca allora il vigente DM 29/12/2016 n. 266</p>
--	--	--	---

		<p><u>territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, risultano già autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto, possono continuare ad operare sulla base dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa.</u></p> <p>9. <u>Le Regioni, gli Ato ed i Comuni adottano misure volte a:</u></p> <p><u>a) incoraggiare il riciclaggio, ivi compreso il compostaggio e la digestione, dei rifiuti organici, in modo da rispettare un livello elevato di protezione dell'ambiente e che dia luogo a un output che soddisfi pertinenti standard di elevata qualità;</u></p> <p><u>b) incoraggiare il compostaggio domestico; e</u></p> <p><u>e) promuovere l'utilizzo dei materiali ottenuti dai rifiuti organici.</u></p> <p>10. <u>Il Ministero, Le Regioni e le Province autonome, gli enti di governo dell'Ambito ed i Comuni effettuano con cadenza annuale campagne di comunicazione e sensibilizzazione per i cittadini e gli agricoltori sulla gestione sostenibile dei rifiuti organici, ivi incluso il corretto trattamento di riciclaggio degli stessi</u></p>	
--	--	--	--

		<p><u>mediante compostaggio e digestione anaerobica e le qualità e proprietà ammendanti dei prodotti da essi ottenuti.</u></p> <p>11. <u>Il riciclaggio dei rifiuti organici costituisce l'opzione prioritaria per la gestione di tali rifiuti rispetto ad altre forme di recupero quali il recupero energetico o la produzione di combustibili o di biocarburanti. A tal fine almeno il 90% dei rifiuti organici raccolti in maniera differenziata sono destinati ad operazioni di riciclaggio.</u></p> <p>12. <u>La gestione della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata è effettuata nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità, ove ciò risulti fattibile tenendo conto delle peculiarità dell'ambito territoriale ove i rifiuti sono prodotti nonché delle esigenze tecnico-economiche.</u></p>	<p>Con riferimento al comma 11 si chiede di sostituire “destinati” con “avviati” ad operazioni di riciclaggio. Si rileva inoltre che fissare la percentuale del 90% pare eccessivamente penalizzante per altre attività che sono attualmente e legittimamente autorizzate. Non si comprende inoltre se 90% è riferito alla scala territoriale comunale, di ambito o regionale. Fermo restando quanto segnalato precedentemente in merito a selezionato alla fonte non è chiaro perché si faccia riferimento solo ai rifiuti organici raccolti in maniera differenziata.</p> <p>Comma 12: Pare in contrasto con quanto previsto all'art 181 comma 5 e art 182 bis comma 1. Il semplice richiamo al principio di autosufficienza non è sufficiente e devono essere coordinate le disposizioni. Deve essere chiarito se, in caso di non autosufficienza soprattutto nella fase transitoria sino alla realizzazione dell'impiantistica, si deve ricorrere ad accordi interregionali (in analogia a quanto previsto per lo smaltimento ai sensi dell'art 182 comma 3). Si rileva comunque che l'autosufficienza deve essere raggiunta a livello</p>
--	--	--	--

		<p>13. <u>Le Regioni e le Province autonome mettono in atto tutte le misure necessarie affinché entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il riciclaggio dei rifiuti organici avvenga prevalentemente all'interno della regione che li ha prodotti tenendo conto di quanto stabilito all'articolo 179. A tal fine individuano, nel piano di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199, i fabbisogni residui di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani e provvedono ad individuare le modalità per il soddisfacimento del predetto fabbisogno nonché i criteri e le procedure di affidamento della realizzazione e gestione degli impianti necessari.</u></p>	<p>territoriale regionale non di ambito. Perché si fa riferimento ai rifiuti raccolti in maniera differenziata ma non ai rifiuti separati alla fonte?</p> <p>Comma 13: il comma 12 fa riferimento alla necessità di raggiungere l'autosufficienza mentre qui si parla di riciclaggio dei rifiuti organici che deve avvenire <u>prevalentemente</u> all'interno della regione presupponendo che l'autosufficienza può non essere raggiunta (cosa che sembra in contraddizione anche con il comma 14 successivo). Qui il riferimento è il territorio regionale, nel comma 12 si richiamano invece gli ambiti territoriali.</p> <p>Qui si fa riferimento ai rifiuti organici che, ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere (ai fini del riciclaggio)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. selezionati e riciclati alla fonte oppure; b. raccolti in modo differenziato senza miscelarli con altri tipi di rifiuti e inviati agli impianti di riciclaggio <p>mentre nel comma 12 si fa richiamo all'autosufficienza solo con riferimento ai rifiuti raccolti in maniera differenziata.</p> <p>Le due disposizioni devono essere coordinate fermo restando quanto già segnalato per il comma 12.</p> <p>Che significa che il piano individua le procedure di affidamento? Non si</p>
--	--	---	--

		<p>14. <u>Se entro due anni dall'approvazione del piano di gestione la regione o la provincia autonoma non ha provveduto ad attuare le disposizioni del comma 13, su proposta del Ministero dell'Ambiente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può nominare un commissario ad acta con costi a carico del bilancio regionale o della provincia autonoma commissariata.</u></p> <p>15. <u>Gli impianti di riciclaggio dei rifiuti organici soddisfano le BAT di settore, i criteri minimi di qualità dell'allegato Q e sono dotati di un sistema di gestione ambientale dell'intero processo di trattamento. Per gli impianti esistenti, in occasione del rinnovo dell'autorizzazione l'autorità competente verifica il rispetto delle BAT e dei criteri minimi riportati nell'allegato Q. In caso di mancato rispetto assegna un tempo di adeguamento non superiore a 6 mesi decorsi infruttuosamente i quali revoca l'autorizzazione. Entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente decreto gli impianti esistenti sono</u></p>	<p>condivide in quanto vi e' una competenza delle autorità di ambito (e dei piani di ambito) che deve essere salvaguardata.</p> <p>Comma 14: Non e' chiaro come si raccorda il termine di 2 anni dall'approvazione del piano rispetto al termine di 6 anni dall'entrata in vigore di cui al comma 13. Dovrebbe semmai essere dato un termine per la modifica dei piani dall'entrata in vigore della legge e un termine per l'attuazione del comma 13 a partire dall'approvazione del piano.</p>
--	--	--	---

		<p><u>comunque dotati di un sistema di gestione ambientale dell'intero processo di trattamento. In caso di mancata implementazione del sistema di gestione ambientale trovano applicazione le disposizioni dell'art. 208 c. 13 e dell'art. 206 c. 4.</u></p> <p>16. <u>Le regioni e le province autonome promuovono l'utilizzo del compost, del digestato e di altri fertilizzanti organici ed incoraggiano l'aumento della fertilità organica del suolo agendo anche sui PSR e sui prezzari regionali predisposti ai sensi dell'art. 23 del Dlgs 50/2016 e smi.</u></p> <p>17. <u>Tutte le pubbliche amministrazioni e i gestori delle reti stradali utilizzano prioritariamente il compost per la realizzazione e la manutenzione di aree verdi urbane, cimiteriali e pertinenziali di strade e opere pubbliche</u></p>	
--	--	---	--

		<p style="text-align: center;"><u>Articolo 182-quater</u> <u>Cessazione della qualifica di rifiuto dei prodotti derivanti dal trattamento dei rifiuti organici</u></p> <p>1. <u>I prodotti derivanti dal trattamento dei rifiuti organici cessano di essere rifiuti ai sensi dell'articolo 184-ter se soddisfano i requisiti specifici riportati nell'allegato Z relativi a:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) <u>i rifiuti organici conferibili;</u> b) <u>le destinazioni d'uso specifiche;</u> c) <u>i processi di trattamento;</u> d) <u>le caratteristiche di qualità dei prodotti;</u> e) <u>la dichiarazione di conformità per tutti i prodotti generati dall'impianto;</u> f) <u>il sistema della qualità.</u> <p>2. <u>Si considera altresì un prodotto che ha cessato di essere rifiuto, il compost derivante dalle attività di autocompostaggio come definito all'articolo 183 lettera e) e dalle attività di compostaggio di comunità disciplinate dal DM 29 dicembre 2016 n. 266 .</u></p>	
		<p style="text-align: center;">Articolo XX (Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</p> <p>2. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono aggiunte le seguenti:</p>	

<p>DIRETTIVA 850/2018</p> <p>«3 bis. Gli Stati membri si adoperano per garantire che, entro il 2030, tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, non siano ammessi in discarica, a eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE.</p>		<p>Articolo 205</p> <p>Raccolta differenziata</p> <p>3. <u>Gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituiti favoriscono e incoraggiano i sistemi di selezione alla fonte e riciclaggio sul luogo di produzione dei rifiuti organici di cui all'articolo 182-ter.</u></p> <p>4. <u>Entro il 2020 gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituiti istituiscono:</u></p> <p>a) <u>la raccolta differenziata dei rifiuti organici ovvero;</u></p> <p>b) <u>sistemi di selezione alla fonte e riciclaggio sul luogo di produzione.</u></p> <p>5. <u>Gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituiti, sono tenuti a raccogliere in maniera differenziata almeno:</u></p> <p>a. <u>il 35% dei rifiuti organici che producono entro il 31 dicembre del 2020;</u></p> <p>b. <u>il 65% entro il 31 dicembre del 2025,</u></p>	<p>Comma 4: Non è chiaro perché se il titolo dell'articolo è raccolta differenziata si richiamano anche i sistemi di selezione alla fonte e riciclaggio sul luogo di produzione che non rientrano nella definizione di raccolta differenziata di cui all'art 183 comma 1 lettera p). Si richiama comunque l'attenzione sul fatto che la parola "ovvero" nella lettera a) risulta ambigua e andrebbe evitata in quanto può far presupporre l'alternatività della raccolta differenziata rispetto ai sistemi di selezione alla fonte.</p> <p>Comma 5: si rileva che la formulazione proposta non è chiara in quanto non sono i comuni o le AATO che raccolgono ma i gestori affidatari del servizio. Si propone di cambiare la disposizione sostituendo "sono tenuti a raccogliere in maniera differenziata" con "devono raggiungere i seguenti obiettivi".</p>

		<p><u>il 75% entro il 31 dicembre del 2030;</u></p> <p>c. <u>l'85% entro il 31 dicembre del 2035. I Comuni verificano il raggiungimento dell'obiettivo e comunicano tale dato secondo le modalità di cui all'articolo 189, comma 5. Le quantità di rifiuti riciclate sul luogo di produzione concorrono anche al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata.</u></p> <p>6. <u>Il mancato rispetto degli obiettivi di cui al precedente comma comporta per il Comune l'obbligo di accantonare, nel bilancio di previsione dell'anno successivo a quello in cui si accerta il mancato raggiungimento dell'obiettivo, risorse pari al 20% del valore complessivo del PEF dell'anno in cui non è stato rispettato l'obiettivo. Tali risorse dovranno essere esclusivamente destinate ad implementare azioni supplementari per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, previa approvazione e supervisione da parte della Regione o della Provincia autonoma competente.</u></p> <p>7. <u>Gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non</u></p>	<p>Si chiede inoltre che tali obiettivi siano raggiunti a livello regionale. Non e' infine chiaro in che maniera si valuta la quantità di rifiuti organici prodotti dalla quale ottenere poi la percentuale raccolta in maniera differenziata. E' necessaria la stima della quantità di organico sull'indifferenziato (componente necessaria per risalire alla produzione) e questa è possibile se effettuata con analisi merceologiche per le quali è necessario che siano stabiliti indirizzi operativi unitari a livello nazionale (periodicità, rappresentatività ecc).</p> <p>Comma 6: si richiama l'attenzione sul fatto che la previsione incide sull'equilibrio del PEF ed è in contrasto con il nuovo metodo tariffario di ARERA. Si suggerisce di rinviare ad ARERA l'introduzione di un elemento di penalizzazione per chi non raggiunge l'obiettivo.</p> <p>Comma 7: è necessaria una</p>
--	--	--	---

		<p><u>sono costituiti provvedono affinché i rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata rispettino, al momento del conferimento agli impianti di riciclaggio, le seguenti classi di qualità:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) <u>livello di impurità inferiore o uguale al 15% entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto;</u> b) <u>livello di impurità inferiore o uguale al 10% entro il 2025;</u> c) <u>livello di impurità inferiore o uguale all'8% entro il 2030;</u> d) <u>livello di impurità inferiore o uguale al 5% entro il 2035.</u> <p>8. <u>Le quantità di rifiuti organici raccolte in maniera differenziata che, al momento del conferimento all'impianto di riciclaggio, non soddisfano i livelli di qualità di cui al comma 7, non sono conteggiate ai fini del computo degli obiettivi di raccolta differenziata.</u></p> <p>9. <u>Gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituiti accertano, mediante campagne di monitoraggio effettuate in proprio o dagli impianti di riciclaggio, la qualità dei rifiuti organici raccolti in maniera differenziata e conferita agli impianti di riciclaggio secondo la metodologia e le frequenze minime riportate nell'allegato Q.</u></p> <p>10. <u>L'Arera stabilisce tariffe di ingresso</u></p>	<p>definizione precisa di impurità in quanto per uno specifico impianto, ad esempio, i rifiuti verdi potrebbero essere un'impurità.</p>
--	--	---	---

		<p><u>agli impianti di trattamento dei rifiuti organici differenziate in funzione dei predetti livelli di qualità.</u></p> <p>11. <u>Il gestore degli impianti di trattamento calcola le quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e le comunica, unitamente ai respingimenti effettuati, secondo le modalità di cui all'articolo 189.</u></p> <p>12. <u>Il conferimento al sistema di La raccolta differenziata separata dei rifiuti organici è effettuato con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili e compostabili per natura o certificati a norma UNI EN 13432-2002.</u></p>	<p>Comma 11: dalla disposizione pare che sia il gestore dell'impianto a "certificare" di fatto il raggiungimento dell'obiettivo. Visti i risvolti sulla tariffa d'ingresso al medesimo impianto si rileva l'opportunità di un sistema di controlli diverso a garanzia del tutto</p>
		<p>Articolo XX (Modifiche all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</p>	
		<p><u>All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono aggiunte le seguenti:</u></p> <p>1. <u>Nelle more dell'emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dei decreti di cui al comma xx, sugli specifici flussi di rifiuti che sono utilizzati per produrre i fertilizzanti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 75/2010.</u></p>	
	<p>articolo 208 comma 19-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</p>	<p>Articolo XX (Modifiche all'articolo 208 comma 19-bis,</p>	

		del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	
	<p>“Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani”</p>	<p><u>All'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 19-bis, è abrogato</u></p> <p><u>All'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 13, è sostituito dal seguente:</u></p> <p>13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:</p> <p>a) alla diffida, stabilendo un termine</p>	

		<p>entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;</p> <p>b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente<u>l'inosservanza sia stata reiterata;</u></p> <p>c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni <u>reiterate per più di 3 volte nell'arco di 3 anni. che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.</u></p>	
	<p>1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione</p>	<p style="text-align: center;">Articolo XX (Modifiche all'articolo 180 commi 1-septies e 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</p>	

	<p>sulla tassa di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma.</p> <p>1-octies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunita' di rifiuti organici. Le attivita' di compostaggio di comunita' che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, risultano gia' autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto, possono continuare ad operare sulla base dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa</p>		
		<p><u>All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 1-septies e 1-octies, sono abrogati</u></p>	
		<p><u>Articolo XX</u> <u>(Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</u></p>	
		<p>All'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti i seguenti commi:</p> <p><u>12. Le attività di riciclaggio di rifiuti</u></p>	

		<p><u>organici, con capacità inferiori a 50 t/giorno, che sono effettuate coerentemente ai criteri stabiliti all'articolo 182-quater sulla cessazione della qualifica di rifiuto, possono essere intraprese con le modalità semplificate di cui all'articolo 216.</u></p> <p><u>13. Le attività di riciclaggio di rifiuti organici mediante la sola digestione anaerobica, con capacità fino a 75 t/giorno, che sono effettuate coerentemente ai criteri stabiliti all'articolo 182-quater sulla cessazione della qualifica di rifiuto, possono essere intraprese con le modalità semplificate di cui all'articolo 216.</u></p>	
	<p>“In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in</p>	<p><u>All'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 7-bis, è abrogato</u></p>	

	<p>ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attivita' ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonche' delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42''</p>		
		<p>ABROGAZIONE VOCI DEL FEBBRAIO 98 RELATIVE A COMPOST E DIGESTATO</p>	